

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO
E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

(Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A – Schema n. 4 - della delibera Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni)

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea, al fine di esaminare ed approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. (di seguito "Società") ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2357 e ss. del cod. civ.

Si ricorda che, con deliberazione del 20 Aprile 2006, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, per un periodo intercorrente tra la data della deliberazione medesima e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale 2006, ovvero di 18 mesi dalla data della deliberazione medesima, nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi indicati. La delibera di acquisto e di disposizione di azioni proprie assunta dall'Assemblea del 20 Aprile 2006, sopra citata, avendo validità limitata, verrà pertanto a scadere il prossimo 20 Ottobre 2007.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per proporVi di deliberare l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione, a determinate condizioni, di azioni proprie. Si ritiene, infatti, che tale facoltà costituisca uno strumento di flessibilità gestionale e strategica della quale gli Amministratori devono poter disporre per le motivazioni di seguito indicate.

1. PRINCIPALI MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Le principali motivazioni, che inducono il Consiglio di Amministrazione a proporVi la deliberazione che la presente Relazione Illustrativa intende illustrare, sono le medesime enunciate a supporto delle richieste precedenti, e possono essere sinteticamente rinvenute nell'opportunità e/o necessità di:

- intervenire sul mercato al fine di svolgere una azione stabilizzatrice che migliori la liquidità dei titoli, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti;
- salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni avverso possibili fenomeni speculativi;
- favorire una coerenza di massima tra le quotazioni ed il valore intrinseco delle azioni;
- incrementare e/o realizzare l'investimento in azioni proprie in ogni momento in cui il mercato ne consenta un'adeguata remunerazione;
- utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie o per ricevere i fondi necessari per progetti di acquisizione, o dandole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzione degli scopi aziendali, o nell'ambito di operazioni di scambio o cessione di pacchetti azionari.

Si intende precisare che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, sottoposta alla Vostra approvazione non è, al momento, finalizzata ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. INDICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO, DELLA CATEGORIA E DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione richiesta riguarda complessivamente n. 6.000.000 azioni ordinarie pari al 9,43 % del capitale sociale (incluse le azioni proprie già in portafoglio), e la disposizione di tali azioni una volta acquistate. Le azioni ordinarie della Società oggetto dell'acquisto hanno un valore nominale di Euro 0,52.

Si dichiara che dal progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 risultano sussistere utili e riserve sufficienti in funzione dell'acquisto dei suddetti quantitativi di azioni proprie.

Il numero massimo di azioni, alle quali l'autorizzazione all'acquisto richiesta si riferisce non eccede, in conformità all'art. 2357, comma 3, del cod. civ., la decima parte del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già possedute. Si precisa che nessuna delle società controllate dalla Società possiede azioni della controllante, e che comunque, in qualunque momento, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare la decima parte del capitale sociale tenuto anche conto delle azioni che dovessero eventualmente essere possedute da società controllate.

3. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO

Il corrispettivo minimo e massimo che viene proposto è ricompreso nell'intervallo tra €2 ed €20.

Tale intervallo viene proposto non per identificare un valore aziendale ma in seguito alla prassi internazionale, che suggerisce *range* di valore molto ampi, ed in ossequio alle norme del codice civile che impongono di definire il corrispettivo minimo e massimo.

Per quanto concerne le modalità di disposizione delle azioni acquistate viene definito unicamente il limite di prezzo minimo non inferiore a Euro 2 della vendita a terzi, che dovrà comunque essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società.

4. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2007, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., per il maggior termine di 18 mesi. Mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è richiesta senza limiti temporali.

A far tempo dalla data della delibera assembleare, dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e all'utilizzo delle stesse e di quelle già in portafoglio adottata dall'Assemblea del 20 aprile 2006.

5. MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI GLI ACQUISTI E LE DISPOSIZIONI DI AZIONI PROPRIE SARANNO EFFETTUATI

Acquisto di azioni proprie

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 144 – bis del c.d. Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni), sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A. – con le modalità di cui all'articolo 2.6.6. del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana in data 20 aprile 2006 ed approvato da Consob con delibera in data 7 giugno 2006 n. 15451 e sue successive modifiche ed integrazioni – al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti della deroga alla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Le operazioni d'acquisto saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Disposizione di azioni proprie

Le azioni proprie già possedute, ovvero quelle successivamente acquistate, potranno essere oggetto di atti di disposizione, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati: (i) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata; (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta) o aziende, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici; (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali; (iv) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

Nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, il prezzo della cessione non potrà essere inferiore a Euro 2; in tutti gli altri casi, i termini economici dell'operazione di alienazione saranno determinati con l'ausilio di esperti indipendenti anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni della Società.

Le operazioni di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A.:

- udita ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ.;
- preso atto che, alla data della presente deliberazione, Datalogic S.p.A. possiede n. 224998 azioni proprie in portafoglio;

delibera

a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del cod. civ., il Consiglio di Amministrazione per esso, disgiuntamente fra loro, il Presidente o l'Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, ad acquistare azioni proprie, in una o più volte, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2007, ovvero per 18 mesi, stabilendo che:

- il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento dell'acquisto, al limite complessivo del 10% del capitale sociale prescritto dall'art. 2357, comma 3, del cod. civ.;
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria dovrà essere non inferiore a €2 e non potrà essere superiore ad €20;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 132, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dall'art. 2357 cod. civ. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 144 – bis del c.d. Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni) sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A. – con le modalità di cui all'articolo 2.6.6. del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana in data 20 aprile 2006 ed approvato da Consob con delibera in data 7 giugno 2006 n. 15451 e sue successive modifiche ed integrazioni – al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti della deroga dalla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell'art.183 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

- gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti) con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del cod. civ., di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate;

b) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, del cod. civ., il Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente fra loro il Presidente e l'Amministratore Delegato, a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, di azioni proprie acquistate, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendosi che:

- la cessione potrà avvenire (i) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata, (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta) o aziende, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici, (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali, (iv) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, il prezzo della cessione non potrà essere inferiore a Euro 2; in tutti gli altri casi, i termini economici dell'operazione di alienazione saranno determinati con l'ausilio di esperti indipendenti anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni della Società.
- a fronte di ogni cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del cod. civ., riconfluirà nei rispettivi fondi e riserve di provenienza;

c) di correlativamente revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non utilizzata, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea dei soci del 20 aprile 2006;

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità".

Lippo di Calderara di Reno (Bo).

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta